

TI_GERICHTE 9.2014.30 vom 13. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.30_d20150313

FR: TI_GERICHTE 9.2014.30 du 13 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.30 del 13 marzo 2015

Regeste

Curatela educativa di sorveglianza delle relazioni personali

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b v LPAm).

E. 2

Il reclamante contesta i compiti che l'Autorità di protezione ha conferito alla curatrice educativa, in aggiunta a quanto stabilito nella sentenza pretorile. Ora, a prescindere dall'adeguatezza della misura decisa dall'Autorità di protezione, presupposto per modificare le misure giudiziarie relative alla protezione del figlio è un cambiamento delle circostanze, tale da ledere il benessere del minore (BSK ZGB I - Breitschmid, 5 a ed., art. 315-315b, N. 11). La sentenza pretorile è del 9 settembre 2013, la decisione impugnata del 20 febbraio 2014: cosa sia intervenuto nel frattempo di così grave e tale da costituire, per le minori, una rilevante e pregiudizievole modifica delle circostanze non è dato a sapere, l'Autorità di protezione non essendosi minimamente confrontata con tali argomenti. Già solo per questo le doglianze del reclamante meritano accoglimento.

E. 3

Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono stati assegnati speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite consigli e aiuto – si tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK ZGB I - Breitschmid,

E. 5

Secondo il reclamante la ridefinizione dei compiti della curatrice comporta anche, di conseguenza, la revisione del tetto massimo di ore annuali che le sono state riconosciute; in luogo delle 75 concesse dall'Autorità di protezione egli ne ritiene adeguate 48. Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all'assunzione del mandato l'autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno (cpv. 4). Per l'art. 17 ROPMA l'indennità è stabilita tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un'indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l'ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità di protezione qualora l'impegno supera il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4). Sebbene i compiti sono più limitati rispetto a quanto stabilito dall'Autorità di protezione, per poterli svolgere correttamente e in modo proficuo la curatrice ha comunque bisogno di un tempo adeguato. Sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovessero essere una necessità comporta comunque il dover incontrare genitori e figlie, mediare ed essere presenti in caso di bisogno. Il tempo presumibilmente necessario può essere stabilito in 53 ore annuali, con una media di un'ora la settimana. Si ricorda che trattasi di un limite massimo, la curatrice dovrà poi presentare il conteggio effettivo delle ore che, se l'atteggiamento e la collaborazione delle parti lo permetterà, potrà senz'altro essere minore rispetto a quanto indicato. Per converso, qualora l'impegno della curatrice dovessero superare il limite, dovrà darne tempestivo avviso all'Autorità di protezione e questo poiché espressamente concesso dalle disposizioni legali (art. 17 cpv. 3 ROPMA); per questo, l'indicazione al punto 2 del dispositivo dell'Autorità di protezione risulta dichiarativa, la richiesta del reclamante di toglierla dal dispositivo priva di oggetto.

E. 6

In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto, i punti 1.1.3 – 1.1.5 annullati, ritenuto che, il punto 1.1.2, malgrado una formulazione poco felice, contempla anche il compito per la curatrice di aiutare, se necessario, i genitori a definire il calendario ovvero i giorni e l'ora in cui dovranno essere eseguite le vacanze scolastiche già regolate, per quel che è della frequenza e della durata, nella decisione pretorile. D'altro canto, anche senza specificazione alcuna nel mandato, il curatore ha comunque un obbligo generale di informare l'Autorità di protezione e di renderla attenta qualora sia necessario un intervento a protezione delle minori; di certo lo deve fare una volta l'anno (art. 24 ROPMA) mediante il rapporto morale, che dovrà essere consegnato, la prima volta, alla fine di febbraio 2015, mal si capisce, a prescindere dalla procedura qui pendente, come possa essere consegnato il 28 febbraio 2014 quando la curatrice è stata designata il 20 febbraio 2014, quindi soli 8 giorni prima. Ben inteso, se le circostanze lo giustificano, la curatrice potrà sempre farsi parte attiva presso l'Autorità per segnalare situazioni di pericolo, diritto che spetta peraltro a qualsiasi persona

(art. 443 in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CC). Anche il punto 2 del dispositivo va modificato con il riconoscimento di un massimo di ore sono 53 per un importo complessivo annuo di fr. 2'120.-. Infine, il punto 5 va cambiato nel senso che i genitori sono obbligati a collaborare con la curatrice; va defalcata l'indicazione "e con altri enti e servizi coinvolti", visto che in concreto non ce ne sono.

E. 7

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell'Autorità di protezione e della signora CO 2, che rifonderanno al reclamante adeguate ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.